Emendamenti alla proposta di legge n. 239 (Interventi normativi collegati alla prima variazione al bilancio di previsione 2024–2026)

1) Emendamenti al preambolo

• Nel preambolo della proposta di legge n. 239 (Interventi normativi collegati alla prima variazione al bilancio di previsione 2024-2026) dopo il considerato 2 sono inseriti i seguenti:

"2 bis. E' necessario rivedere l'allocazione sul bilancio regionale del maggior gettito di entrata stimato in relazione all'articolo 4 della 1.r. 77/2012, come modificato mediante le disposizioni di cui all'articolo 1 della l.r. 48/2023, fornendo, limitatamente all'anno 2024, una diversa ripartizione del valore complessivo di euro 200.000.000,00 tra le tipologie 101 e 102 del Titolo 1 della parte entrata del bilancio di previsione 2024-2026"

"2 ter. Al fine di poter assegnare alle famiglie con figli minori disabili i contributi previsti dall'articolo 23 della l.r. 44/2022 per l'anno 2023, per i quali le stesse hanno maturato il relativo diritto ma che non risultano essere ancora stati assegnati per insufficienza delle relative risorse nell'anno di riferimento, si rende necessario uno stanziamento aggiuntivo di fondi"

Presentato in aula

il. 9/4/24
alle ore 16,40
Per il Presidente

AOOCRT Protocollo n. 0004426/09-04-2024

Cean 9.6

2)

Presentato in aula
il 9/4/24
alle ore lb,40
Per il Presidenti

• Dopo l'articolo 3 della pdl n. 239 è inserito il seguente:

"Art. 3 bis

Variazioni dell'aliquota dell'addizionale regionale IRPEF. Modifiche all'articolo 4 della l.r. 77/2012

1. Al comma 1 bis dell'articolo 4 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77 (Legge finanziaria per l'anno 2013) la parola "10.000.000,00" è sostituita dalla seguente: "12.349.400,00 e la parola "190.000.000,00" è sostituita dalla seguente: "187.650.600,00".

Testi a fronte

Testo vigente	Testo coordinato
Lr 77/2012	LR 77/2012
Art. 4	Art. 4
Variazioni dell'aliquota dell'addizionale regionale IRPEF	Variazioni dell'aliquota dell'addizionale regionale IRPEF
a quello in corso al 31 dicembre 2012, l'aliquota dell'addizionale regionale dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario), è incrementata per scaglioni di reddito:	autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario), è incrementata per scaglioni di reddito: a) di 0,19 punti percentuali per redditi fino a euro 15.000,00; b) di 0,20 punti percentuali per redditi oltre euro 15.000,00 fino a euro 28.000,00; c) di 2,09 punti percentuali per redditi oltre euro 28.000,00 e fino a euro 50.000,00;
1 bis. Le maggiori entrate derivanti dal comma 1, lettere c) e d), come modificate dalla <u>legge</u> regionale 28 dicembre 2023, n. 48 (Legge di stabilità per l'anno 2024), sono stimate in euro 200.000.000,00 annui a decorrere dall'anno 2024 e sono imputate per euro 10.000.000,00 per l'anno 2024 alla Tipologia 101 "Imposte, tasse e proventi assimilati" del Titolo 1 "Entrate correnti	1, lettere c) e d), come modificate dalla <u>legge</u> regionale 28 dicembre 2023, n. 48 (Legge di stabilità per l'anno 2024), sono stimate in euro 200.000.000,00 annui a decorrere dall'anno 2024 e sono imputate per euro 12.349.400,00 per l'anno 2024 alla Tipologia 101 "Imposte,

2

del bilancio di previsione 2024 – 2026, annualità perequativa" del bilancio di previsione 2024 – 2024 e per euro 190.000.000,00 per l'anno 2024 2026, annualità 2024 e per euro 187.650.600,00 e euro 200.000.000,00 a partire dal 2025 alla per l'anno 2024 e euro 200.000.000,00 a partire Tipologia 102 "Tributi desti-nati finanziamento della sanità" del Titolo 1 "Entrate finanziamento della sanità" del Titolo 1 "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa" del bilancio di previsione 2024 -2026, annualità 2025 – 2026 e successivi.

di natura tributaria, contributiva e perequativa" correnti di natura tributaria, contributiva e al dal 2025 alla Tipologia 102 "Tributi destinati al perequativa" del bilancio di previsione 2024 -2026, annualità 2025 – 2026 e successivi.

Relazione illustrativa e tecnico-finanziaria:

Con il presente emendamento viene modificato il riparto dell'allocazione nella parte entrata del bilancio regionale 2024/2026 delle maggiori entrate stimate in complessivi euro 200.000.000,00 annui derivanti dalla manovra fiscale relativa all'addizionale regionale IRPEF, di cui all'articolo 1 della l.r. 48/2023.

A legislazione vigente infatti per l'anno 2024, per l'importo di euro 10.000.000,00 il relativo previsto gettito di entrata è stanziato sulla Tipologia 101 "Imposte, tasse e proventi assimilati" del Titolo 1 "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa", mentre per la somma di euro 190.000.000,00 il relativo previsto gettito di entrata è stanziato sulla Tipologia 102 "Tributi destinati al finanziamento della sanità".

Tenuto conto del fabbisogno finanziario di natura corrente derivante dai contestuali emendamenti alla pdl n. 238 "Bilancio di previsione finanziario 2024-2026. Prima variazione" e relativi a:

- Integrazione risorse per l'erogazione di contributi ai piccoli comuni in situazione di maggiore disagio ai sensi dell'articolo 82 della l.r. 68/2011
- Integrazione contributi agli Istituti Storici per la Resistenza ai sensi della 1.r. 38/2002
- Integrazione risorse del piano agricolo forestale Forestazione

Presentato in aula
il . . f/4/24
alle ore . Le 40

- Contributi economici a favore di persone con particolari patologie per l'acquisto di parrucche.
- Integrazione risorse del Fondo di solidarietà per i familiari delle vittime di incidenti mortali sul luogo di lavoro di cui alla l.r. 57/2008
- Integrazione risorse per contributi a favore delle famiglie con figli minori disabili anno di cui all'articolo 23 della l.r. 44/2022

ammonta a complessivi euro 2.349.400,00, e che tale importo, non essendo rivolto al finanziamento di interventi di carattere sanitario, deve essere portato ad incremento della quota di gettito non precipuamente destinata al finanziamento della sanità (tipologia di entrata 101), portando tale somma da euro 10.000.000,00 ad euro 12.349.400,00. Parallelamente la quota di gettito relativa a tributi "sanitari" passa da euro 190.000.000,00 ad euro 187.650.600,00.

3)

Dopo l'articolo 3 bis della pdl n. 239 è inserito il seguente. // /

"Art. 3 ter -

Presentato in aula

Contributo a favore delle famiglie con figli minori disabili. Modifiche all'articolo 23 della l.r. 44/2022

1. Dopo il comma 6 dell'articolo 23 della legge regionale 29 dicembre 2022, n. 44 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2023) è aggiunto il seguente: "6 bis. Per il pagamento dei contributi spettanti ai soggetti beneficiari in possesso dei requisiti di cui al presente articolo e che hanno maturato il relativo diritto al contributo nell'anno 2023, fino a un massimo di euro 799.400,00 per l'esercizio 2024, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 05 "Interventi per le famiglie", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2024 – 2026, annualità 2024."."

Testi a fronte

Testo vigente Lr 44/2022	Testo coordinato LR 44/2022
Art. 23 Contributo a favore delle famiglie con figli minori disabili	Art. 23 Contributo a favore delle famiglie con figli minori disabili
con figli disabili minori di anni diciotto, istituisce un contributo annuale "una tantum" per il 2023 pari ad euro 700,00, a favore delle famiglie in possesso dei requisiti di cui al comma 4, per ogni minore disabile ed in presenza di un'accertata sussistenza nel disabile della condizione di handicap grave di cui articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza,	1. La Regione, al fine di sostenere le famiglie con figli disabili minori di anni diciotto, istituisce un contributo annuale "una tantum" per il 2023 pari ad euro 700,00, a favore delle famiglie in possesso dei requisiti di cui al comma 4, per ogni minore disabile ed in presenza di un'accertata sussistenza nel disabile della condizione di handicap grave di cui articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).
considerato minore anche il figlio che compie il	2. Ai fini dell'erogazione del contributo è considerato minore anche il figlio che compie il diciottesimo anno di età nell'anno di riferimento del contributo.
dal comune di residenza del richiedente a seguito di istanza presentata entro il 30 giugno 2023. L'istanza di concessione del contributo è presentata dalla madre o dal padre del minore	3. I contributi di cui al comma 1 sono concessi dal comune di residenza del richiedente a seguito di istanza presentata entro il 30 giugno 2023. L'istanza di concessione del contributo è presentata dalla madre o dal padre del minore disabile, o da chi esercita la responsabilità genitoriale. I contributi concessi sono comunicati alla Regione che provvede ai relativi

27-6

alla Regione che provvede ai relativi pagamenti. pagamenti.

- sono i seguenti:
- a) il genitore che presenta domanda deve far a) il genitore che presenta domanda deve far parte del medesimo nucleo familiare del figlio parte del medesimo nucleo familiare del figlio minore disabile per il quale è richiesto il minore disabile per il quale è richiesto il contributo:
- b) sia il genitore, sia il figlio minore disabile b) sia il genitore, sia il figlio minore disabile devono essere residenti in Toscana;
- c) il genitore che presenta domanda e il figlio c) il genitore che presenta domanda e il figlio minore disabile devono far parte di un nucleo minore disabile devono far parte di un nucleo familiare convivente con un dell'indicatore della situazione equivalente (ISEE) non superiore ad euro equivalente (ISEE) non superiore ad euro 29.999,00.
- 5. Le istanze di concessione dei benefici sono 5. Le istanze di concessione dei benefici sono redatte secondo uno schema-tipo approvato con redatte secondo uno schema-tipo approvato con decreto del dirigente regionale competente per decreto del dirigente regionale competente per materia e comprovante l'handicap grave di cui all'articolo comprovante l'handicap grave di cui all'articolo 3, comma 3, della L. 104/1992 e dall'attestazione 3, ISEE aggiornata in corso di validità. La dall'attestazione ISEE aggiornata in corso di modulistica è pubblicata sul sito istituzionale validità. La modulistica è pubblicata sul sito della Regione.
- 6. Agli oneri di cui al presente articolo, stimati in 6. Agli oneri di cui al presente articolo, stimati euro 2.000.000,00 per l'anno 2023, si fa fronte in euro 2.000.000,00 per l'anno 2023, si fa con gli stanziamenti della Missione 12 "Diritti fronte con gli stanziamenti della Missione 12 sociali, politiche sociali e famiglia", Programma "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", 05 "Interventi per le famiglie", Titolo 1 "Spese Programma 05 "Interventi per le famiglie", correnti" del bilancio di previsione 2023-2025, Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di annualità 2023.

- 4. I requisiti per la concessione del contributo 4. I requisiti per la concessione del contributo sono i seguenti:
 - contributo;
 - devono essere residenti in Toscana:
 - valore familiare convivente con valore economical dell'indicatore della situazione economica 29.999,00.
 - sono corredate da certificato materia e sono corredate da certificato della comma 3. 104/1992 istituzionale della Regione.
 - previsione 2023–2025, annualità 2023.
 - 6 bis. Per il pagamento dei contributi spettanti ai soggetti beneficiari in possesso dei requisiti di cui al presente articolo e che hanno maturato il relativo diritto contributo nell'anno 2023, fino a un massimo di euro 799.400,00 per l'esercizio 2024, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 05 "Interventi per le famiglie", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2024 – 2026, annualità 2024.

Relazione illustrativa e tecnico-finanziaria:

Con il presente emendamento si intende garantire la prosecuzione della procedura di assegnazione dei contributi in favore dei soggetti beneficiari in possesso dei requisiti e che hanno presentato domanda di accesso al contributo nell'anno 2023, così come previsto dall'art. 23 della l.r. 44/2022 oggetto di integrazione con il presente emendamento, mediante un ulteriore autorizzazione di spesa pari fino ad un massimo di euro 799.400,00, la cui copertura finanziaria risulta garantita nell'ambito dell'emendamento della medesima pdl 239 e relativo alla modifica dell'art. 4 della 1.r. 77/2012 "Variazioni dell'aliquota dell'addizionale regionale IRPEF". Le risorse così reperite sono stanziate ad integrazione del pertinente capitolo 23297 della Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 05 "Interventi per le famiglie", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2024/2026, annualità 2024. La quantificazione della spesa si riferisce all'ipotesi di concessione di contributi in favore di ulteriori n. 1142 famiglie (di cui n. 1102 corrispondenti a domande già pervenute ma rimaste inevase per insufficienza di fondi), a cui risulta in tal modo potenzialmente assegnabile il contributo unitario previsto pari ad euro 700,00, per un totale appunto di euro 799.400,00.